CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3564

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LUCIFREDI, COCCO MARIA, BIANCHI FORTUNATO, BIAGGI, CATTANEI, BOFFARDI INES, BRESSANI, MARRACCINI, ANSELMI TINA, BASSI, MEUCCI, MARTINI MARIA ELETTA, NUCCI, BADALONI MARIA, BOTTA, LAFORGIA, MANCINI VINCENZO, LOBIANCO, DALL'ARMELLINA, ROGNONI, MONTI, FUSARO, MERENDA, BUZZI, MICHELI PIETRO, AMODIO, CARTA, BOVA, BECCARIA, CALVETTI, MARCHETTI, BIANCHI GERARDO, ALLOCCA

Presentata il 23 luglio 1971

Disposizioni integrative dell'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proposta di legge che abbiamo l'onore di presentare ripara a una incompiutezza del punto 5) dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, relativamente al tirocinio prescritto per l'esercizio della libera professione di ragioniere, tuttora regolamentata dalla legge 15 luglio 1906, n. 327.

Per comprendere l'indispensabilità della presente proposta di legge è opportuno citare alcune fra le più importanti competenze di tali professionisti, che dettagliatamente si rilevano nell'articolo 1 della legge predetta.

Esse sono:

a) costituzione, trasformazione, fusione, scioglimento e liquidazione di imprese sociali, quali società, associazioni, sindacati e simili enti;

b) organizzazione amministrativa, economica, finanziaria di aziende pubbliche e private; inchiesta e controlli;

c) direzione tecnica e amministrativa di aziende mercantili, bancarie, assicuratrici;

d) funzioni di sindaco nelle società per azioni;

e) funzioni di curatore nelle procedure fallimentari; commissario giudiziale nelle procedure di moratoria, di concordato preventivo e di piccolo fallimento; di curatore di beni di interdetti, inabilitati, minori o assenti;

f) amministrazioni e liquidazioni di eredità in quanto importino l'esercizio di attività in materia di commercio;

g) perizie civili e penali in questioni economiche, commerciali, finanziarie e amministrative;

h) arbitramenti di compromessi in questioni economiche, commerciali, finanziarie e amministrative;

i) amministrazione di aziende sotto sequestro;

l) regolamento di aziende sotto sequestro;

m) commissariati giudiziali per ispezione di libri di società per azioni;

n) revisione dei bilanci, accertamenti e valutazioni.

In relazione alla vastità e difficoltà dei compiti ascritti alla professione pubblica del ragioniere, il legislatore aveva, sin dall'inizio del nostro secolo, ritenuto indispensabile almeno un biennio di pratica professionale ed un susseguente esame di abilitazione improntato a particolare rigore. Codesto periodo di praticantato e l'esame abilitante è d'altronde applicato per l'esercizio anche di altre professioni libere, come, ad esempio, prevedono le norme sui concorsi per la nomina di procuratore legale, avvocato, ecc.

Né poteva essere altrimenti, ove si consideri che le funzioni del ragioniere libero professionista rivestono una particolare importanza nell'intero sistema economico della collettività.

La presente proposta di legge tende, pertanto, a codificare l'*iter* degli esami abilitanti all'esercizio di detta professione uniformandoli alle evoluzioni dei tempi, che hanno registrato un continuo e progressivo sviluppo di tutte le attività imprenditoriali.

In pari tempo, il presente provvedimento legislativo tende ad uniformare le condizioni di accesso agli albi dei ragionieri a quelle previste, giusto il disposto dell'articolo 58 del Trattato di Roma, in altri paesi del Mercato comune, in vista della liberalizzazione delle libere professioni.

L'articolo dianzi accennato prevede, infatti, che il consiglio della CEE stabilisca le direttive per il coordinamento, le disposizioni legislative regolamentari e amministrative degli Stati membri, in materia di accesso e di esercizio delle attività professionali.

In Germania, ad esempio, i requisiti richiesti per l'accesso alla professione del ragioniere prevedono l'esercizio almeno quinquennale di revisore contabile e di consulente fiscale; in Francia, oltre al possesso del diploma di *espertise contable*, è richiesto un esame dopo il compimento di una pratica professionale di 3 anni; in Olanda i requisiti per iscriversi al Registro degli esperti contabili sono condizionati da almeno 10 anni di esercizio della professione.

Anche sotto questo profilo è quindi indispensabile porre i nostri ragionieri professionisti a livello europeo per rispetto agli impegni assunti con il precitato articolo 58 del Trattato di Roma.

Infine, la presente proposta di legge rispetta, con la equiparazione alle norme relative ai concorsi di procuratore legale, avvocato, ecc., anche il disposto dell'articolo 33 della Costituzione.

PROPOSTE DI LEGGE

ART. 1.

Per ottenere l'iscrizione nell'Albo e nell'Elenco speciale dei ragionieri e periti commerciali, è necessario, oltre al possesso dei requisiti previsti e prescritti ai nn. 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, aver fatto la pratica, di cui all'articolo 2, lettera *d*), della legge 15 luglio 1906, n. 327, dopo il conseguimento del diploma, durante almeno due anni, presso un ragioniere collegiato ed avere superato, quindi, un esame di abilitazione all'esercizio della libera professione.

La pratica consiste in un effettivo tirocinio alla professione nelle sue diverse esplicazioni, e deve essere seguita con scrupolosa assiduità e diligenza. Essa è fatta con le modalità previste dagli articoli 18, 19 e 20 del regolamento per l'esecuzione della legge 15 luglio 1906, n. 327, approvato con decreto 9 dicembre 1906, n. 715, presso un ragioniere iscritto all'Albo; i praticanti sono, altresì, tenuti a partecipare alle conferenze ed esercitazioni indette dal consiglio del collegio.

ART. 2.

Gli articoli 21, 22 e 23 del regolamento approvato con decreto 9 dicembre 1906, n. 715, sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 21. – Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale di cui all'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, sono indetti ogni anno, ordinariamente nel mese di novembre, con decreto del Ministro di grazia e giustizia ».

« ART. 22. – L'esame di abilitazione consta di due prove scritte di carattere teorico-pratico e di un colloquio su materie di indole professionale, specialmente su quelle di cui all'articolo 1 dell'ordinamento 27 ottobre 1953, n. 1068.

Le prove debbono essere intese ad accertare l'organica preparazione di base del candidato sulle suddette materie ed a saggiare, in concreto, la sua capacità tecnica in vista

dell'adeguato svolgimento delle attività professionali.

Per lo svolgimento dell'esame si applicano le seguenti norme:

a) le commissioni esaminatrici hanno sede presso i collegi dei ragionieri;

b) la commissione esaminatrice, nelle ore precedenti quelle dell'inizio delle prove scritte, stabilisce i temi delle prove stesse, riportandoli in fogli da includere in apposito plico sigillato e conservato dal presidente della commissione stessa.

Il Presidente della Commissione, alla presenza dei candidati, fatta constatare la integrità dei sigilli, aperto il plico, detta o fà dettare i tre temi; il candidato sceglierà fra di essi quello che intende svolgere;

c) Per lo svolgimento di ciascuna prova scritta sono assegnate sette ore dal momento della dettatura del tema. Non sono ammessi all'esame i candidati che si presentino quando la dettatura sia stata iniziata;

d) i candidati debbono usare esclusivamente carta munita del sigillo della Commissione e della firma del Presidente o di un Commissario da lui delegato.

Essi non possono conferire tra loro, né comunicare in qualsiasi modo con estranei. È escluso dall'esame colui che contravvenga a tale divieto ed in genere alle disposizioni che siano state date per assicurare la regolarità dell'esame.

Durante il tempo in cui si svolge la prova debbono trovarsi presenti nel locale degli esami almeno due componenti della Commissione. Ad essi è affidata la polizia dell'aula.

e) I candidati non possono portare nella sede degli esami libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie. Essi possono soltanto consultare i codici, le leggi ed i decreti dello Stato; all'uopo hanno facoltà di fare pervenire i relativi testi alla Commissione esaminatrice almeno tre giorni prima dell'inizio delle prove scritte. I testi presentati sono verificati dalla Commissione.

Debbono essere esclusi dagli esami coloro che sono trovati in possesso di libri, opuscoli, scritti, appunti di qualsiasi genere.

L'esclusione è ordinata dai commissari presenti all'esame. In caso di disaccordo tra loro la decisione è rimessa al Presidente.

f) Il candidato, compiuto il proprio lavoro, lo chiude, senza apporvi sottoscrizione o altro contrassegno, in una busta assieme ad una altra busta chiusa contenente un foglio nel quale avrà indicato il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza.

Il lavoro è consegnato ad uno dei componenti della commissione, il quale appone sulla busta esterna l'indicazione della materie, la propria sottoscrizione e, sui margini incollati, l'impronta in ceralacca del sigillo della commissione.

g) La Commissione compie nel più breve tempo la revisione dei lavori scritti. Verificata l'integrità dei pacchi e delle buste, procede successivamente alla apertura di ciascuna delle buste contenente i lavori dei candidati. Il segretario appone immediatamente sulla busta aperta nonché su quella contenente il nome del candidato e sulla testata di ogni foglio del lavoro uno stesso numero d'ordine.

h) Subito dopo la lettura di ciascun lavoro la commissione assegna il punto, con le norme di cui alla seguente lettera *n*).

La Commissione, nel caso in cui accerti che il lavoro sia in tutto od in parte copiato da altro lavoro o da qualche pubblicazione, annulla la prova. Deve pure essere annullato lo esame dei candidati che comunque si siano fatti riconoscere.

i) Il voto deliberato deve essere annotato immediatamente dal segretario, in tutte lettere, in calce al lavoro. L'annotazione è sottoscritta dal presidente e dal segretario.

Terminata la revisione di tutti i lavori scritti, la commissione procede all'apertura delle buste contenenti i nomi dei candidati;

l) Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito almeno sei decimi dei punti in ciascuna prova scritta. Tuttavia sono ammessi alla prova orale anche quei candidati che, avendo riportato non meno di cinque punti in una delle prove, abbiano conseguito nell'altra prova nove punti.

L'elenco degli ammessi, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è consegnato in deposito al presidente del collegio, nei cui locale è affisso in copia.

Il presidente della commissione stabilisce quindi il giorno, l'ora ed il luogo in cui avranno inizio le prove orali, sentiti i membri della commissione stessa nonché il presidente del collegio.

L'intervallo fra il deposito dell'elenco degli ammessi e l'inizio delle prove orali non può essere minore di quindici giorni né maggiore di trenta.

A ciascuno degli ammessi è data comunicazione per raccomandata del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi alla prova orale;

m) La prova orale è pubblica e deve durare non meno di quarantacinque minuti e non più di sessanta minuti per ciascun can-

didato. Terminata la prova di ciascun candidato si procede alla votazione secondo le norme indicate nel paragrafo ed il segretario ne registra il risultato nel processo verbale.

I candidati debbono presentarsi alla prova orale secondo l'ordine che è fissato dal presidente. Terminato il primo appello si procede immediatamente al secondo. Il candidato che non siasi presentato al primo né al secondo appello perde il diritto all'esame;

n) Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta e per la prova orale e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. La somma dei punti così assegnati, divisa per il numero dei partecipanti alla votazione, costituisce il punto per ciascuna prova;

o) Di tutte le operazioni attinenti allo svolgimento degli esami è redatto verbale a cura del segretario. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dallo stesso segretario, è inviato al Ministero di grazia e giustizia; copia firmata viene depositata nelle mani del presidente del collegio ».

« ART. 23. — Ciascuna commissione esaminatrice è costituita da sette componenti effettivi:

a) un magistrato di corte d'appello, che la presiede, nominato dal Ministero di grazia e giustizia;

b) un docente in materia di ragioneria e tecnica bancaria in una università od istituto superiore di grado universitario, nominato dal Ministero della pubblica istruzione;

c) un rappresentante della camera di commercio ed industria nel cui territorio di competenza si trova la sede del collegio;

d) quattro ragionieri liberi professionisti iscritti all'Albo con non meno di cinque anni di lodevole esercizio professionale, e uno dei quali con funzioni di segretario, nominato dal consiglio nazionale dei ragionieri.

Fanno altresì parte della commissione, quali supplenti un vicepresidente avente la qualifica di magistrato di corte d'appello e tre componenti aventi ciascuno i requisiti di cui ai precedenti comma *b*), *c*) e *d*), nominati come ivi previsto ».